REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/76 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1976

che fissa le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2829/76 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 957/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 957/70, la fissazione delle restituzioni deve aver luogo secondo una determinata periodicità ; che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 325/71 della Commissione, del 15 febbraio 1971, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (4), dispone che le restituzioni vengano fissate con una periodicità di tre mesi ; che l'esperienza acquisita in materia di andamento dei prezzi negli scambi internazionali dimostra che tale periodicità è troppo breve ; che è pertanto opportuno estenderne la durata, prevedendo che le restituzioni vengano fissate una volta ogni sei mesi ;

considerando che l'evoluzione del mercato vitivinicolo è tale da consentire la concessione di restituzioni soltanto per i vini da pasto ;

considerando che i vini da pasto che beneficiano di restituzioni dovrebbero rispondere alle caratteristiche qualitative dei vini da pasto delle regioni di produzione dalle quali rispettivamente provengono ;

considerando che è opportuno far obbligo all'esportatore di fornire le prove necessarie, se vuole fruire delle restituzioni ; che, a tal fine, occorre che egli indichi tra l'altro il numero e la data dei documenti d'accompagnamento previsti dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (5) ; che, tuttavia, l'articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento dà facoltà agli Stati membri di prevedere che il documento di accompagnamento possa non essere compilato per taluni prodotti in determinati casi ; che, per conseguire gli obiettivi previsti, è quindi necessario limitare l'applicazione di tale disposizione ;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 438/71 della Commissione, del 26 febbraio 1971, che stabilisce le condizioni cui è subordinato il beneficio delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (6), sono state già più volte modificate ; che, inoltre, talune modalità d'applicazione delle restituzioni figurano nel regolamento (CEE) n. 325/71 ; che i testi modificati, a motivo del loro numero e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione ; che, di conseguenza, è opportuno procedere alla loro codificazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni vengono fissate almeno una volta ogni sei mesi.

Articolo 2

1. Il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che i vini da pasto esportati :

— hanno ottenuto l'approvazione di una commissione d'assaggio riconosciuta dallo Stato membro esportatore ; ove tale Stato membro non sia il produttore, deve essere inoltre fornita la prova che si tratta di un vino da pasto comunitario ;

— erano accompagnati all'esportazione da un bollettino d'analisi rilasciato da un organismo ufficiale dello Stato membro produttore o dello Stato membro esportatore, comprovante la loro conformità alle norme qualitative comunitarie relative ai vini da pasto o, in mancanza di esse, alle norme nazionali applicate dallo Stato membro esportatore.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 25. 11. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 115 del 28. 5. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 38 del 16. 2. 1971, pag. 16.
(5) GU n. L 113 del 1°. 5. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 48 del 27. 2. 1971, pag. 76.

Nel bollettino d'analisi devono essere contenute quanto meno le indicazioni seguenti :

— il colore,
— la gradazione alcolometrica totale,
— la gradazione alcolometrica effettiva,
— il tenore di acidità totale.

L'esportatore deve inoltre indicare :

a) per i vini da pasto dei tipi A II e A III, le varietà di vite da cui essi provengono ;
b) per i vini ottenuti mediante taglio, l'origine e i quantitativi dei vini impiegati ;
c) il numero e la data dei documenti d'accompagnamento.

Gli Stati membri possono disporre che l'approvazione di cui al primo comma, primo trattino, venga concessa da commissioni regionali competenti, le quale attestino che i vini rispondono alle caratteristiche qualitative dei vini da pasto delle regioni di produzione dalle quali essi provengono.

2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettera c), gli Stati membri esportatori non possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1153/75.

Articolo 3

I regolamenti (CEE) n. 325/71 e (CEE) n. 438/71 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione